

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

La parte ricorrente è titolare di due buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi in data 6 febbraio 1989, con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quello risultante facendo applicazione delle condizioni riportate a tergo dei buoni. Pertanto, con ricorso presentato in data 4 febbraio 2020, preceduto dal reclamo, chiede la corresponsione della somma di € 55.282,98, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi legali maturati e maturandi.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che i buoni di cui è titolare la parte ricorrente appartengono alla serie Q, istituita con il D.M. 13 giugno 1986. Deduce quindi che il rendimento è quello previsto dalla normativa applicabile, la quale prevede una percentuale crescente dall'8 % al 12 % in regime di capitalizzazione annua composta per i primi venti anni mentre per il periodo compreso tra il ventunesimo e trentesimo anno viene riconosciuto per ciascun bimestre in regime di capitalizzazione semplice un rendimento pari al 12 % annuo calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente eccepisce il difetto di



rappresentanza del procuratore dell'intermediario resistente, lamentando la mancanza della delibera assembleare di nomina del concedente e della delibera del Consiglio di amministrazione di conferimento dei poteri al medesimo.

## DIRITTO

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione della parte ricorrente la quale contesta il "difetto di *ius postulandi*" in capo all'avvocato costituito per l'intermediario resistente, essendo a tal fine sufficiente rilevare che la procura notarile depositata agli atti della procedura costituisce valido ed efficace atto di conferimento del potere di rappresentanza nella presente procedura.

Ciò posto, il ricorso, con cui si chiede il rimborso di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente è meritevole di parziale accoglimento, dovendosi affermare il diritto della parte ricorrente di ottenere il rimborso dei buoni facendo applicazione delle condizioni riportate sul retro degli stessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Nel caso di specie trova infatti applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)" (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Venendo al caso di specie, occorre rilevare che i buoni della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente risultano emessi in data 6 febbraio 1989, quindi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, da ciò derivando che con riguardo a tali buoni il vincolo tra emittente e sottoscrittore risulta formato secondo quanto risulta dai buoni stessi, in quanto appunto emessi successivamente all'entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale. Pertanto, atteso che con il timbro apposto a tergo dei buoni risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo, deve ritenersi che per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono, cui si aggiungono gli interessi al tasso legale dalla data del reclamo a quella del saldo degli importi dovuti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA